

Codice DB1607

D.D. 9 maggio 2012, n. 193

L.R. n. 40/98, art. 10 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto "Parco commerciale in Chivasso - Zona di PRGC 5.1 - Pec area ex Lancia" nel comune di Chivasso (TO) - Esclusione del progetto dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'art. 12 della l.r. n. 40/98.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di ritenere che il progetto "Parco commerciale in Chivasso - Zona di PRGC 5.1 – Pec Area ex Lancia" nel comune di Chivasso (TO) presentato dalle Società Eridano S.r.l. e Vela S.r.l. entrambe con sede in via Pianezza n. 17, Torino, possa essere escluso dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/98 per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, a condizione che vengano realizzate tutte le mitigazioni di impatto ambientale proposte e che il progetto recepisca tutte le prescrizioni e le raccomandazioni di seguito elencate:

Dal punto di vista tecnico-progettuale

Viabilità

- Le opere di viabilità così come prescritte nelle Deliberazioni di Conferenza dei Servizi di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 114/98, prot. n. 1732/DB1701 del 09.03.2011 (Soc. Vela Srl), prot. n. 1733/DB1701 del 09.03.2011 (Soc. Eridano S.r.l.) e prot. n. 1734/DB1701 del 09.03.2011 (Soc. Eridano Srl) dovranno essere eseguite prima dell'attivazione del primo dei tre centri commerciali.
- Posizionare il parcheggio bici in una zona antistante l'ingresso al parco commerciale e non in una zona esterna al progetto, allo scopo di incentivare sempre più l'uso di questo mezzo di trasporto.

Progetto

- Nel caso in cui il centro commerciale presenti ampie superfici vetrate, queste dovranno essere realizzate con materiali opachi o colorati o satinati, evitando materiali riflettenti o totalmente trasparenti, in modo da risultare visibili all'avifauna ed evitare collisioni. A tale proposito si raccomanda di fare riferimento alla pubblicazione "Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli" (Stazione ornitologica svizzera Sempach, 2008), scaricabile dal sito http://www.windowcollision.info/public/leitfaden-voege-und-glas_it.pdf.

Dal punto di vista ambientale

Vegetazione e paesaggio

- Il progetto definitivo dovrà prevedere un piano di manutenzione, dove siano anche individuati i soggetti responsabili, delle opere a verde, comprese la rotatoria di nuova realizzazione e le aree a verde a perimetro del centro commerciale. Al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato, nella sua prima fase di attuazione il piano dovrà prevedere la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive realizzate.
- Per l'area esterna al progetto individuata come area di cantiere (area A, area impianto frantumatoio mobile, area bitume e area destinata alle baracche di cantiere) si dovrà,

contemporaneamente al termine dei lavori per la realizzazione dei centri commerciali, effettuare lo sgombero da ogni deposito anche temporaneo e il ripristino a verde con una semina a prato.

Gestione degli inerti

– L'area esterna e confinante all'area di progetto in cui si intende realizzare l'area di cantiere e compresi tutti i siti di deposito al termine dei lavori in oggetto dovranno essere restituiti come area naturale. Dovranno essere allontanati tutti gli inerti e il piano asfaltato attualmente presente, dovrà essere sistemato uno strato di terreno vegetale e seminato a prato.

Si ricorda che per la gestione dei materiali derivanti dalle attività di demolizione e scavo è necessario seguire le seguenti indicazioni:

Materiali derivanti dalle attività di scavo:

Ai sensi della normativa vigente, fatto salvo quanto indicato dall'art.185 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il terreno derivante dalle operazioni di scavo può essere esonerato dal regime dei rifiuti purché si possa dimostrare che le terre e rocce in questione rispettino tutte le condizioni di cui all'Art. 186 del medesimo testo normativo, e cioè:

- a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
- b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
- c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
- d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
- e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;
- f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;
- g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata;

e venga approvato dall'autorità titolare del procedimento il relativo piano di gestione.

Nel caso in cui, durante l'attività di scavo, emergano evidenze di contaminazione (ad es. ritrovamento di rifiuti interrati o di frazioni merceologiche identificabili come rifiuti, colorazioni particolari incompatibili con la geologia del sito, ecc.), dovrà esserne data immediata comunicazione agli Enti, ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 ed all'Arpa ed attivati gli accertamenti tecnici necessari.

Materiali derivanti dalle attività di demolizione:

Il terreno proveniente da scavi superficiali e deviazione sottoservizi (condotte fognarie, linee elettriche e telefoniche...) e genericamente il terreno con presenza di materiali di riporto, con frammenti laterizi o frammisti a rifiuti non è assoggettabile alle procedure previste per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Si ritiene quindi che lo stesso debba essere gestito come rifiuto e, subordinatamente all'esecuzione del test di cessione di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m.i., possa essere riutilizzato in procedura semplificata secondo quanto previsto dal citato Decreto.

Più in generale, il D.Lgs. 152/06 (Art. 183, Comma 1) definisce come rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla Parte Quarta dello stesso decreto e di cui il detentore (inteso come produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene) si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Quindi nel caso di interventi di demolizione, i materiali derivanti dovranno essere classificati come rifiuti.

Durante le fasi di demolizione si presume che vengano prodotti i seguenti rifiuti:

CODICE CER DESCRIZIONE:

17 01 01 cemento

17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

17 04 05 ferro e acciaio

17 09 03* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione contenenti sostanze pericolose

17 09 04 rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione

L'elenco di cui sopra è da ritenersi esemplificativo e non necessariamente esaustivo.

Risorse idriche

– Al fine di ottimizzare l'uso delle risorse idriche è necessario prevedere la possibilità di recupero con altro uso non potabile quale acque di scarico dei servizi igienici (in questo caso occorre prevedere la realizzazione di una rete duale per gli impianti idro – sanitari).

Gestione Rifiuti

– L'area destinata ad accogliere l'isola ecologica dovrà avere un dimensionamento sufficiente ad accogliere i contenitori per la raccolta differenziata dei vari materiali prodotti dal centro commerciale e permettere la manovra dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti.

L'isola ecologica deve avere una pavimentazione idonea al transito di veicoli ed impermeabilizzata, con un opportuna pendenza che permetta la raccolta delle acque di lavaggio dell'area e il convogliamento nei sistemi di trattamento previsti per le acque meteoriche, inoltre come per le altre aree si deve prevedere un idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche. La zona dedicata al conferimento della carta e del cartone deve essere protetta mediante copertura, dagli agenti atmosferici.

All'interno dell'isola ecologica deve essere mantenuta una sistemazione decorosa ed efficiente, garantendo sia la minimizzazione della manipolazione manuale dei rifiuti, sia il rispetto di tutte le norme di sicurezza, protezione e tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente.

Sistemi di illuminazione

- Il sistema di illuminazione del centro commerciale deve essere adeguata alla Legge Regionale n°31 del 24/03/00 "Disposizione per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche .

Fase di cantiere

- Dovranno essere definiti sia il percorso sia il numero di passaggi per i mezzi necessari alla movimentazione degli inerti verso la discarica e valutare l'impatto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di individuare un percorso a minor impatto ambientale in funzione dei recettori sensibili. L'allestimento e la gestione del cantiere devono essere previsti nell'ottica di mitigare il più possibile l'impatto sul territorio: fatte salve le responsabilità civili e penali previste dalla vigente normativa in caso di inquinamento ambientale, al fine di prevenire al massimo le possibilità di incorrere in tali situazioni eventualmente connesse alle attività dei cantieri, l'impresa appaltatrice è tenuta al rispetto

della normativa vigente in campo ambientale ed acquisire le autorizzazioni ambientali necessarie allo svolgimento delle attività. In particolare, l'impresa sarà tenuta a sottoporre agli organi competenti una planimetria e una relazione dettagliata relativa alla distribuzione interna dell'area di cantiere (ubicazione, dimensionamento e modalità di gestione) degli impianti fissi e di tutti i sistemi necessari per lo smaltimento controllato degli inquinanti provenienti dalle lavorazioni previste garantendone, nel tempo, la verifica della capacità e dell'efficacia. Per tutte le lavorazioni che saranno realizzate dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d'inquinamento del suolo. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali.

- L'impresa sarà, peraltro, tenuta a recepire tutte le osservazioni che deriveranno dalle attività di monitoraggio ambientale, apportando quanto prima i necessari correttivi per la riduzione preventiva degli impatti (ubicazione degli impianti rumorosi, modalità operative nel periodo notturno, ecc.). Inoltre, l'impresa dovrà, in fase di costruzione, adottare tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri e rumore. L'Impresa stessa, inoltre, è tenuta a seguire le seguenti indicazioni per quanto riguarda l'organizzazione del cantiere:

- occorrerà localizzare gli impianti fissi più rumorosi alla massima distanza dai ricettori esterni;

- occorrerà orientare gli impianti che hanno un'emissione direzionale in modo da ottenere, lungo l'ipotetica linea congiungente la sorgente con il ricettore esterno, il livello minimo di pressione sonora.

- Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione delle opere, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco.

Rumore

- Nell'area adiacente a quella in oggetto è previsto l'utilizzo di un'area per lo stoccaggio temporaneo degli inerti e un impianto frantumatoio mobile. Gli impianti di frantumazione in genere risultano critici dal punto vista acustico rispetto a ricettori sensibili ubicati a brevi/medie distanze. Secondo quanto valutato in casi analoghi, tale criticità è dovuta al frantoio, in cui avviene la triturazione dei materiali inerti, al vaglio, che seleziona il materiale trattato, ai mezzi che caricano il materiale nella tramoggia e, anche se in maniera minore, al nastro trasportatore e agli automezzi in entrata e in uscita dal sito.

E' quindi necessario predisporre una valutazione di impatto acustico previsionale durante la fase di cantiere.

Verifica delle prescrizioni e monitoraggi

- Fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, si prescrive di affidare ad Arpa di Torino ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 40/98 il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera.

- Dovrà essere effettuata una campagna di monitoraggio dell'aria post operam in un periodo significativo con particolare riferimento alle concentrazioni di PM10 e NOx;

- i risultati dei rilevamenti effettuati devono essere trasmessi all'ARPA Dipartimento di Torino;

- in caso di significativo aumento dei parametri di inquinamento dovranno essere individuati ulteriori sistemi di mitigazione a carico del proponente volti alla riduzione degli impatti (trasporti collettivi, barriere verdi, ecc.).

- Deve essere comunicato all'ARPA di Torino l'inizio ed il termine dei lavori onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/1998.
- Il Direttore dei lavori deve trasmettere all'ARPA di Torino, una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, ed integrate da quelle contenute nel presente atto ed inoltre una planimetria e una relazione dettagliata relativa alla distribuzione interna dell'area di cantiere (ubicazione, dimensionamento e modalità di gestione) degli impianti fissi e di tutti i sistemi necessari per lo smaltimento controllato degli inquinanti provenienti dalle lavorazioni previste garantendone, nel tempo, la verifica della capacità e dell'efficacia;
- Dovrà essere ottenuta autorizzazione regionale ex art. 26 l.r. n. 56/77 s.m.i. preventiva al rilascio dei permessi di costruire subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto.
- L'approvazione del progetto municipale per il rilascio dei permessi di costruire da parte del Comune di Chivasso è subordinata al recepimento delle prescrizioni di cui al presente atto.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti in senso autorizzativo ai fini della realizzazione dell'intervento in oggetto.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/98 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Avverso la presente Determinazione é ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, art. 5 della l.r. n. 22/2010 ed ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. n. 40/1998.

Il Dirigente
Patrizia Vernoni